Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 16 aprile 2021
(OR. en)

8111/21

EF 145
ECOFIN 377
DELACT 82

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	21 aprile 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2021) 2618 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 21.4.2021 recante rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/565 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2021) 2618 final.

All.: C(2021) 2618 final

COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 21.4.2021
C(2021) 2618 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE

del 21.4.2021

recante rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/565 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Per essere pienamente conforme alla direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II), l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/565 dovrebbe essere rettificato per precisare che esso prescrive l'applicazione dell'articolo 64, paragrafo 4, dell'articolo 65 e del capo VIII di detto regolamento, anziché l'applicazione dell'articolo 59, paragrafo 4, dell'articolo 60 e del capo IV.

L'atto rettifica inoltre errori che figurano in diversi riferimenti incrociati nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2017/565, più precisamente alle voci "valutazione del cliente", "gestione dell'ordine", "ordini del cliente e operazioni", "comunicazione al cliente", "comunicazione con il cliente" e "requisiti organizzativi".

2. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 1 del presente regolamento delegato rettifica le disposizioni e gli allegati del regolamento delegato (UE) 2017/565 che seguono:

– articolo 1, paragrafo 1, e allegato I.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE

del 21.4.2021

recante rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/565 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE[1], in particolare l'articolo 16, paragrafo 12, e l'articolo 27, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/565 presenta errori poiché esso prescrive l'applicazione dell'articolo 59, paragrafo 4, dell'articolo 60 e del capo IV di detto regolamento, anziché l'applicazione dell'articolo 64, paragrafo 4, dell'articolo 65 e del capo VIII.

(2) Figurano errori in diversi riferimenti incrociati nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2017/565, più precisamente alle voci "valutazione del cliente", "gestione dell'ordine", "ordini del cliente e operazioni", "comunicazione al cliente", "comunicazione con il cliente" e "requisiti organizzativi".

(3) È quindi opportuno rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/565,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2017/565 è così rettificato:

(1) all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il capo II e le sezioni da 1 a 4, l'articolo 64, paragrafo 4, l'articolo 65 e il capo III, sezioni da 6 a 8, e, nella misura in cui riguardano tali disposizioni, il capo I e il capo VIII del presente regolamento si applicano alle società di gestione che prestano servizi in conformità dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE e dell'articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*.

* Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e

[1] GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.

2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).";

(2) l'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21.4.2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN